

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2021, n. 20-4388

**5T S.r.l. – Approvazione schema di patto parasociale ed autorizzazione alla sottoscrizione. Modifica D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.**

A relazione degli Assessori Gabusi, Ricca:

Premesso che:

- la Società 5T S.r.L. è a capitale interamente pubblico, e la quota della Regione Piemonte è pari al 44% del capitale sociale (ai sensi della D.G.R. n. 44 - 2724 del 29.12.2020); gli altri soci sono il Comune di Torino (51%) e la Città Metropolitana di Torino (5%);

- l'art. 192 del D.lgs. n. 50/2016 prevede l'istituzione presso l'ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione – di un elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti ai propri organismi *in house* secondo le disposizioni della Delibera n. 235 del 15.2.2017 del Consiglio dell'Autorità (Linee Guida n. 7 di attuazione del D.lgs. n. 50/2016);

- il D.Lgs. n. 175/2016, “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”, all'art. 16 disciplina le società operanti in regime di “*in house providing*”;

- la lett. c) del secondo comma dell'articolo appena menzionato stabilisce che “in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile”;

- con DGR n. 1 - 3120 dell'11 aprile 2016 la Regione Piemonte ha istituito il Comitato di Controllo Analogo, successivamente modificato, per composizione, modalità organizzative e contenuto, dalle linee guida approvate prima con D.G.R. n. 2 – 6001 del 1° dicembre 2017 e da ultimo con D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

- l'art. 14 di tali linee guida, rubricato “Controllo analogo congiunto”, prevede la costituzione di un tavolo di coordinamento tra soci di organismi pluripartecipati operanti in regime di “*in house*”;

- 5T S.r.L. gestisce i propri servizi secondo il modello “*in house providing*”, come disciplinato dall'art. 5, commi 1, 2 e 5 del D.lgs n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” nonché dall'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016, “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” (TUSP).

Dato atto che dall'istruttoria del Settore Indirizzi e controlli società partecipate della Direzione della Giunta Regionale risulta che:

- con nota prot. n. 477/2018 il Comune di Torino ha richiesto all'ANAC l'inserimento della società 5T S.r.L. nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici sopra menzionato;

- l'ANAC con nota n. 45099 del 05/06/2019 ha evidenziato alcune criticità in relazione alla evidenza del controllo analogo congiunto sulla società, con particolare riferimento alla regolazione dei rapporti tra i soci apparentemente non conforme alle condizioni di cui all'art. 5 c.5 del D.lgs 175/2015 nonché alle modalità di partecipazione dei soci agli organi decisionali e alle modalità di esercizio di controllo analogo congiunto adottate e agli atti che le regolano;

- a partire dal 2018, sono stati organizzati diversi incontri tra i soci pubblici di 5T (Regione Piemonte; Comune di Torino e Città Metropolitana); nell'ambito di tali incontri è stata effettuata l'attività di controllo analogo congiunto affrontando, tra l'altro, questioni afferenti la gestione della società con la verifica trimestrale degli indici della gestione;

- è stato predisposto in accordo tra i soci uno schema di patto parasociale, relativo all'esercizio del controllo analogo congiunto su 5T S.r.L. che è stato successivamente approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. 12-542 del 22.11.2019;

- il patto disciplina le modalità di nomina, ai sensi dell'art. 2449 c.c. dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di vigilanza da parte di tutti i soci nonché le modalità di esercizio del controllo analogo congiunto sulla società;

- l'ANAC, con nota prot. n. 878 del 19 maggio 2020 agli atti del Settore Indirizzi e Controlli Società Partecipate della Direzione Giunta Regionale, ha espresso criticità in ordine al patto parasociale sopra richiamato con particolare riferimento alle modalità decisorie che informano il "Tavolo di coordinamento" dei soci in relazione agli atti sociali più rilevanti, auspicando la previsione di una regola di decisione che assicuri l'effettivo esercizio del controllo analogo sulla società;

- in accordo tra i soci è stato quindi predisposto un nuovo schema di patto parasociale, contenente alcune modificazioni al patto parasociale previgente e segnatamente la previsione dell'unanimità quale modalità di decisione del Tavolo di coordinamento e l'espressa inclusione, tra le materie sottoposte a tale organo, di quelle ricomprese dall'art. 13 dello Statuto sociale con particolare riferimento al bilancio, al piano strategico e alle decisioni strategiche;

- lo schema di patto parasociale sopra menzionato è stato approvato da tutti i soci con propri atti deliberativi, e dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 17-2798 del 22 gennaio 2021;

- L'ANAC tuttavia, con nota del 7 maggio 2021, agli atti dell'ufficio, (e nonostante la precedente approvazione informale del nuovo schema di patto parasociale), ha espresso nuove criticità richiedendo, *"in considerazione dei recenti sviluppi giurisprudenziali concernenti il requisito del controllo analogo congiunto (si vedano, ad esempio, la sentenza del Consiglio di Stato n. 6459/2020 e le sentenze del Tar Lombardia n. 280/2021 e n. 281/2021), di integrare il predetto Patto specificando il carattere vincolante, nei confronti dell'operato del consiglio di amministrazione, e l'impegno dei soci a votare in assemblea in maniera coerente alle decisioni prese nell'ambito del predetto Tavolo secondo il criterio dell'unanimità"*

- in accordo tra i soci è stato quindi nuovamente predisposto un nuovo schema di patto parasociale, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, contenente alcune modificazioni al patto parasociale recentemente approvato e segnatamente:

- la facoltà di richiedere la convocazione del Tavolo anche da parte di un singolo socio;
- la previsione che le decisioni assunte dal Tavolo di Coordinamento sono vincolanti per il Consiglio di Amministrazione della Società;
- l'impegno dei soci ad assumere in Assemblea deliberazioni coerenti con le decisioni assunte dal predetto Tavolo.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene di approvare le modifiche al patto parasociale di cui alla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021 così come sopra delineate, di cui all'allegato n. 1 alla presente deliberazione.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 17 ottobre 2016 come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, all'unanimità,

*delibera*

- di approvare lo schema di patto parasociale fra i soci pubblici di "5T S.r.L.", finalizzato alla realizzazione del controllo analogo congiunto sulla società, nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, che modifica e sostituisce il patto parasociale di cui alla D.G.R. 17-2798 del 22 gennaio 2021;
- di autorizzare il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato a procedere alla sottoscrizione del patto parasociale nel testo allegato, con facoltà di apportare le eventuali modifiche non sostanziali che dovessero rendersi necessarie;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010 e s.m.i. .

(omissis)

Allegato

**Patto parasociale ai fini dell'esercizio, da parte degli enti pubblici, del controllo analogo congiunto sulla società "5T S.r.L."**

\*\*\*

La **Regione Piemonte** rappresentata da Marco Gabusi in qualità di Assessore ai Trasporti, Infrastrutture, opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, personale e organizzazione della Regione Piemonte (delega del Presidente della Regione del 26/03/2021 n. 18919/A1000A/GPG-PRE).

Il **Comune di Torino** rappresentato da Maria LaPietra, Assessora alla Viabilità e trasporti, Infrastrutture – Mobilità Sostenibile e politiche per l'area metropolitana (delega Sindaca del 5/03/2021 n. 937).

La **Città Metropolitana di Torino**, nelle more del conferimento della partecipazione nella **Metro Holding Torino (MHT)** srl società partecipata totalitariamente, rappresentata da Marco Marocco in qualità di Vicesindaco metropolitano con funzioni vicarie (decreto Sindaca Metropolitana del 17/10/2016 n. 4-27279/2016 - Decreto della Sindaca Metropolitana n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 - Decreto della Sindaca Metropolitana n. 503-26107/2018 del 26/10/2018 - Decreto della Sindaca Metropolitana n. 108-3600/2019 del 03/04/2019 ).

**Premesso che**

- la Società "5T S.r.L.", a totale partecipazione pubblica, è interamente partecipata dai sottoscrittori del presente patto;

- la pluralità di enti pubblici soci della Società "5T S.r.L." determina la necessità che il controllo analogo venga esercitato in modo coordinato e congiunto mediante forme di indirizzo e controllo unitarie ancorché riferibili a distinti soggetti giuridici;

- il D. Lgs. n. 175/2016, "Testo Unico in materia di società a partecipazione

pubblica”, all’art. 16 disciplina le società “in house”, categoria cui appartiene la Società 5T S.r.L.;

- l’art. 16 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 175/2016 citato stabilisce che “in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all’articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile”.

- l’art. 10 dello statuto della Società prevede che possono acquisire la qualità di socio della società unicamente enti pubblici e organismi di diritto pubblico o soggetti che per la propria natura risultano compatibili con il modello “in house providing”;

- l’art. 23 del citato statuto stabilisce che la Società, al fine di agevolare l’esercizio del controllo analogo, fornirà ogni informazioni richiesta dagli uffici degli enti partecipanti.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante del presente patto, tra i sottoscrittori si conviene quanto segue:

#### **Art.1 Finalità dell’accordo**

Il presente accordo disciplina la condotta degli Enti Pubblici soci al fine dell’esercizio del controllo analogo congiunto sulla società “5T S.r.L.” e i criteri di scelta degli organi amministrativi e di controllo. A tal fine i soci sottoscrittori del presente Patto, convengono che tale accordo possa rappresentare efficace attuazione di quanto prescritto dalle Linee Guida n 7 di cui alla Determinazione ANAC n. 951 del 20/09/2017 e si impegnano ad osservarne i principi e le modalità.

Gli stessi soci convengono altresì che l’unitarietà del controllo analogo, esercitato in forma congiunta, possa essere garantita attraverso lo svolgimento di incontri periodici tra i soci pubblici e la Società, destinati al coordinamento,

all'informazione, alla consultazione tra i soci di 5T S.r.L., all'individuazione di linee generali strategiche e di obiettivi dell'attività societaria nonché alla verifica e alla vigilanza sull'attuazione degli stessi, anche in coerenza con quanto previsto dalla regolamentazione interna ai soci in materia di controllo analogo.

### **Art. 2 Assetti societari**

I soci si impegnano a mantenere il modello di "in house providing" per la società 5T Srl per la durata del presente patto in applicazione dell'art.10 dello Statuto societario. I soci sono tenuti a comunicare alla società, compatibilmente con i propri strumenti di programmazione, ogni variazione nel quadro degli affidamenti negli anni a venire, ai fini di programmare per tempo le misure atte a garantire l'equilibrio economico e finanziario della gestione. Il socio che intende cedere le proprie quote, nei limiti dell'art.10, deve comunicare agli altri soci tale intenzione almeno sei mesi prima della procedura di dismissione. Il socio cedente deve comunque garantire i contratti di servizio sino alla conclusione naturale del contratto, fermo restando il rispetto delle normative vigenti.

### **Art.3 Coordinamento dei soci ed attività di controllo**

Il controllo analogo congiunto viene esercitato dalle parti sulla società attraverso l'adempimento delle previsioni statutarie di cui agli articoli 6, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 23 e 27 e nel rispetto del presente patto. Gli stessi soci convengono altresì che l'unitarietà del controllo analogo esercitato in forma congiunta possa essere garantita attraverso lo svolgimento di un Tavolo di coordinamento partecipato dai rappresentanti dei soci. Il Tavolo di coordinamento per permettere il controllo congiunto di carattere preventivo, concomitante e successivo si riunisce almeno una volta a trimestre, su iniziativa del socio di maggioranza, o su istanza di un socio, per:

- verificare l'andamento economico finanziario della Società;
- definire congiuntamente degli obiettivi assegnati alla Società in base a specifica istruttoria del tavolo di coordinamento stesso;
- monitorare gli obiettivi assegnati alla Società;
- esaminare le principali criticità riscontrate in ordine all'andamento della società e al raggiungimento degli obiettivi;
- analizzare i costi di funzionamento della società al fine della loro razionalizzazione in base alla congruità degli affidamenti e del loro mantenimento;
- operare valutazioni congiunte sulle materie previste dall'art. 13 dello statuto, tra cui, in particolare, il piano strategico, il bilancio e le decisioni prospettiche.

Le valutazioni relative ai punti precedenti sono assunte dal Tavolo di Coordinamento all'unanimità di Soci presenti.

Le decisioni assunte dal Tavolo di Coordinamento vincolano il Consiglio di Amministrazione della Società. A tal fine i verbale di sintesi del Tavolo di lavoro sono trasmessi, dal socio di maggioranza, ai membri del Consiglio di Amministrazione entro cinque giorni dall'approvazione definitiva come da nota di comunicazione che, in bozza, viene allegata al presente Patto (sub allegato 1.1).

I Soci si impegnano ad assumere in Assemblea deliberazioni coerenti con le decisioni assunte dal predetto Tavolo.

#### **Art.4 Corporate governance**

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri. La Città di Torino e la Regione Piemonte e la Città Metropolitana indicheranno, ai sensi art. 2449 C.C., un membro ciascuno del Consiglio di Amministrazione. I membri dovranno avere competenze legate al mondo dei

trasporti, dell'ITC, del diritto societario e della gestione aziendale.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale e il controllo e coordinamento su promozione e sviluppo della società. I consiglieri potranno ricevere deleghe relative ai controlli dei progetti o delle commesse affidate dai soci che li hanno espressi o sulle quali gli stessi soci hanno rilevante interesse.

Il Presidente è nominato dai consiglieri all'unanimità ed ha durata triennale; in assenza di accordo, il Presidente sarà designato a rotazione per ogni triennio dai soci titolari di una quota di capitale di almeno il 30% e che abbiano garantito una quota superiore al 25% del fatturato aziendale annuo nel biennio precedente, con il seguente ordine: Regione Piemonte, Città di Torino e Città Metropolitana. Il Collegio sindacale della società è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti. La Città di Torino e la Regione Piemonte indicheranno ciascuno un membro del Collegio Sindacale; il terzo componente sarà scelto di comune accordo tra i soci di minoranza, sulla base delle indicazioni dagli stessi fornite. In mancanza di tale accordo il componente verrà individuato dal socio di minoranza detentore della maggior quota di capitale sociale. Il Presidente del Collegio sarà indicato all'unanimità; in assenza della stessa, il Presidente sarà designato a rotazione tra i soci titolari di una quota di capitale di almeno il 30% e che abbiano garantito una quota superiore al 25% del fatturato aziendale annuo nel biennio precedente ed il cui rappresentante non ricopra, nello stesso periodo, il ruolo di Presidente del CdA. I sindaci supplenti saranno nominati dai due soci di maggioranza. I membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale non possono essere indicati tra coloro che nel triennio precedente abbiano ricoperto l'incarico di amministratore per conto di soggetti che abbiano ottenuto affidamenti di lavori,



servizi o forniture da parte di 5T s.r.l. o comunque per conto di soggetti esercenti il trasporto pubblico locale in Piemonte.

**Art. 5 Durata e modifiche**

Il presente accordo, efficace sin dalla sua sottoscrizione, ha durata sessennale e si rinnova tacitamente salvo disdetta da comunicare entro sei mesi dalla scadenza. Le parti si obbligano a verificare entro i sei mesi antecedenti la scadenza del presente accordo la possibilità di un rinnovo. Eventuali modifiche potranno essere apportate solo qualora la decisione sia approvata con le medesime formalità seguite per l'approvazione dell'accordo stesso.

Torino, il \_\_\_\_\_

**Per la Regione Piemonte** \_\_\_\_\_

**Per la Città di Torino** \_\_\_\_\_

**Per la Città Metropolitana di Torino** \_\_\_\_\_

*Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs n. 82/2005*

\*\*\*

**Allegato 1.1 al Patto Parasociale 5T**

*Schema di comunicazione*

**Spett.le 5T S.r.l.**

**Al Consiglio di Amministrazione**

**Al Collegio Sindacale della**

**E, p.c. Al Socio Regione Piemonte**

**Al Socio Città di Torino**

**Al Socio Città Metropolitana di Torino**

*OGGETTO: Adunanza del Tavolo di Coordinamento del\_\_\_\_\_ - Informativa ai sensi dell'art. 3 del Patto Parasociale tra i soci pubblici.*

Con la presente, si trasmette il verbale del Tavolo di Coordinamento riunitosi in data..... per discutere e deliberare in ordine al seguente ordine del giorno .....

.....Firma.....